

19_37_1_DPR_149_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 settembre 2019, n. 0149/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il quale prevede che, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne in Friuli Venezia Giulia nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;

VISTO il regolamento di attuazione, emanato in conformità all'articolo 2, comma 86, della legge regionale 11/2011, con proprio decreto 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres., e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia), con particolare riferimento alla modifica apportata all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), anche mediante l'inserimento della lettera n bis);

VISTO il testo del "Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2019, n. 1460;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312", in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312.

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 bis del DPRReg 312/2011

Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del DPRReg 312/2011

Art. 3 Sostituzione dell'articolo 4 del DPRReg 312/2011

Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del DPRReg 312/2011

Art. 5 Modifica all'articolo 8 del DPRReg 312/2011

Art. 6 Modifica all'articolo 9 del DPRReg 312/2011

Art. 7 Sostituzione dell'articolo 11 del DPRReg 312/2011

Art. 8 Modifica all'articolo 12 del DPRReg 312/2011

Art. 9 Modifica all'articolo 15 del DPRReg 312/2011

Art. 10 Modifica all'articolo 16 del DPRReg 312/2011

Art. 11 Modifica all'articolo 17 del DPRReg 312/2011

Art. 12 Modifica all'articolo 22 del DPRReg 312/2011

Art. 13 Entrata in vigore

art. 1 sostituzione dell'articolo 1 bis del DPRReg 312/2011

1. L'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1 bis

(Delega di funzioni alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera n bis), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), i contributi di cui all'articolo 1 sono concessi tramite delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 3 del DPRReg 312/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) PMI: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;>>;
 - b) alla lettera d) la parola: <<mutuo>> è sostituita dalla seguente: <<finanziamento>>;
 - c) la lettera f bis) è sostituita dalla seguente:
<<f bis) soggetto gestore: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale di competenza è realizzato il progetto di imprenditoria femminile, ossia:
 - 1.1 la CCIAA di Pordenone-Udine in riferimento al territorio provinciale di Pordenone e in riferimento al territorio provinciale di Udine;
 - 1.2 la CCIAA Venezia Giulia in riferimento al territorio provinciale di Trieste e in riferimento al territorio provinciale di Gorizia.>>.

art. 3 sostituzione dell'articolo 4 del DPRReg 312/2011

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
(Cumulo degli incentivi con altre agevolazioni)

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.>>.

art. 4 modifiche all'articolo 6 del DPRReg 312/2011

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'alea del comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le nuove imprese femminili che hanno i seguenti requisiti:>>;

- b) alla lettera a) del comma 1 le parole: <<della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio>> sono soppresse;
- c) alla lettera b) del comma 1 bis, dopo le parole: <<comma 2,>> sono inserite le seguenti: <<lettera d),>>.

art. 5 modifica all'articolo 8 del DPRReg 312/2011

1. Al numero 1) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 le parole: <<nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo) e successive modifiche>> sono soppresse.

art. 6 modifica all'articolo 9 del DPRReg 312/2011

1. La lettera j) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituita dalla seguente:

<<j) IVA, salvo i casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, altre imposte e tasse;>>.

art. 7 sostituzione dell'articolo 11 del DPRReg 312/2011

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Riparto provinciale e presentazione della domanda)

1. La Giunta regionale ripartisce le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è effettuato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La domanda di contributo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzato il progetto.

3. La domanda di cui al comma 2 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

4. L'avviso di cui al comma 3 è pubblicato sul sito internet della Regione almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

5. Nell'avviso di cui al comma 3 sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo che, inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso medesimo, sono redatte secondo lo schema che è approvato unitamente all'avviso di cui al comma 3 e pubblicato sul sito internet della Regione. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "datcert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa richiedente.

6. La domanda di contributo è considerata valida solo se:

a) è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ed è presentata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante medesimo, oppure

b) è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

7. Ciascuna impresa presenta una sola domanda a valere sul medesimo avviso.

8. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.

9. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nell'avviso di cui al comma 3;

b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non sottoscritte in conformità a quanto stabilito al comma 6;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 5;

e) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 3.

10. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione del progetto, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione del contributo;

f) gli obblighi del beneficiario;

g) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 19.

11. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 10, il soggetto gestore pubblica sul proprio sito internet apposita nota informativa.

12. La nota informativa di cui al comma 11 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.>>.

art. 8 modifica all'articolo 12 del DPRReg 312/2011

1. Al comma 8 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 le parole: <<di Unioncamere FVG>> sono sostituite dalle seguenti: <<del soggetto gestore>>.

art. 9 modifica all'articolo 15 del DPRReg 312/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 le parole: <<da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore>>.

art. 10 modifica all'articolo 16 del DPRReg 312/2011

1. Al comma 8 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 le parole: <<di cui al comma 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 7>>.

art. 11 modifica all'articolo 17 del DPRReg 312/2011

1. Al comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 le parole: <<di Unioncamere FVG>> sono sostituite dalle seguenti: <<del soggetto gestore>>.

art. 12 modifica all'articolo 22 del DPRReg 312/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 le parole: <<e comunque su quello di Unioncamere FVG>> sono soppresse.

Art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.